



COMUNE di VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE

DI

CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 27

del

28/07

2017

OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA/COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI, TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, ALL'ENTE NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE DECRETO LEGGE 193/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI- E APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI"

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10,45 in VILLA SANTA LUCIA e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria seduta *pubblica* in prima convocazione

	P	A
IANNARELLI Antonio - Sindaco	X	
NARDOIANNI Tommaso	X	
ROMANO Francesco	X	
LA MARRA Giuseppe	X	
PITTIGLIO Antonio	X	
VALLEROTONDA Angelo		X
NARDOIANNI Orazio	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. VINCENZO FREDA

IL PRESIDENTE

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- I Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (art.97 del T.U. n.267/2000) e successive modificazioni per quanto concerne la conformità;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

Presenti 5: Assenti Vallerotonda Angelo e Nardoiani Tommaso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE, in generale:

- l'art.117, comma 1, lett. p) della costituzione dispone una riserva a favore della legislazione statale la determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;
- l'art.119 della Costituzione dispone a favore dei Comuni autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, nonché patrimoniale con attribuzione del potere di stabiliscono e applicare tributi ed entrate propri;
- la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione, espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;
- l'art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art.1 della legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei comuni, tra le altre, "...a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", nell'ambito delle quali rientrano anche quelle inerenti la gestione e l'applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
- l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

PREMESSO CHE, in particolare in materia di entrate proprie:

- gli artt.52 e seguenti del D.Lgs 15/12/1997 n.446, i quali, in attuazione ed in conformità al quadro normativo sopra richiamato, dispongono un esplicita riserva normativa regolamentare e di gestione delle funzioni e delle attività inerenti la materia delle entrate tributarie e patrimoniali, attribuite ai Comuni per legge;
- in particolare, l'art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, dispone che: "*...qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:*
 1. *i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;*
 2. *gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*
 3. *la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato*

sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4. *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.*

RICHIAMATO:

- l'art. 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005 n.203, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 2/12/2005 n.248 che dispone: *“A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio”;*
- l'art. 3, comma 25, del citato D.L. 203/2005, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del D.L. 8/4/2013 n.35, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 6/6/2013 n.64, a sua volta modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225, il quale dispone che: *“fino al 30 giugno 2017, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. (oggi società del gruppo Equitalia Spa) o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;*
- l'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 13/05/2011 n.70, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 12/07/2011 n.106, come modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del citato D.L. n.35/2013, a sua volta modificato da ultimo dall'art. 2, comma 1, del citato D.L. 193/2016, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 30 giugno 2017, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate”.*

TENUTO CONTO che l'art. 1 del citato D.L. n.193/2016 ha disposto:

- dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
- dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;

- che le citate funzioni siano svolte dall’Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze.
- il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l’assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602.

RICHIAMATO inoltre:

- il comma 3 dell’art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall’art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, in attesa di conversione, il quale stabilisce, con riferimento ad “Agenzia delle entrate – riscossione” che “...l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;
- il comma 2 dell’art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall’art. 35 del D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: *“a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all’articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”*;
- l’art. 2-bis del D.L. n.193/2016, il quale ha stabilito che: *“In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore”* ;
- l’art. 13, comma 4, del 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall’art.1 della legge 27/02/2017 n.19, ha sancito l’entrata in vigore della disposizione di cui al precedente art. 2-bis, dal 1° ottobre 2017;

TENUTO CONTO, altresì, che a mente dell'art. 2-bis, comma 1-bis, del D.L. n.193/2016, introdotto dall'art. 13 del D.L. 30/12/2016 n.244, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 27/02/2017 n.19, sono esclusi dall'applicazione della disposizione dell'art. 2-bis, comma 1, i versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate – riscossione.

PRESO ATTO che la riscossione spontanea dell'IMU e della TASI non può essere effettuata con strumenti diversi dal modello F24 o dal bollettino postale equivalente disciplinato dalla norma di legge, stante le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.

RICHIAMATE le disposizioni dell'Unione Europea ed in particolare:

- l'art.4, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (di seguito anche TUE), nella versione consolidata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C/326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390, che obbliga l'Unione a rispettare l'identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali, nell'ambito della quale è riconosciuto per giurisprudenza constatante della Corte di Giustizia Europea il principio di autonomia istituzionale ovvero di libertà e di autonomia di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici costituenti prerogative dei singoli Stati (in tal senso sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/12/2016 C-51/15 e le diverse sentenze richiamate nell'ambito della stessa);
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico, contenute dal 45° al 47° considerando e nell'art. 1, paragrafo 4, della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
- le disposizioni in materia di cooperazione pubblico-pubblico contenute dal 31° al 33° considerando e nell'art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- il 48° considerando della citata Direttiva 2014/23/UE ed, analogamente, il 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE che dispongono: *"In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori determinati ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura non contrattuale, non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure sull'aggiudicazione delle concessioni.*

RICHIAMATE le disposizioni attuative della citata disciplina comunitaria ed in particolare:

- l'art.15 della legge 7/8/1990 n.241 il quale dispone: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."*;
- l'art.5 del D.Lgs. 18/04/2016 ad oggetto: *"Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico"*.

CONSIDERATO che il disposto del citato art.15 costituisce recepimento nell'ordinamento italiano del citato principio di autonomia istituzionale, elaborato dapprima dalla citata giurisprudenza della

Corte di Giustizia Europea e poi ripreso nelle citate direttive comunitarie, come ha avuto modo di meglio argomentare il Consiglio di Stato con parere del 11/03/2015.

CONSIDERATO che dall'esposto quadro normativo si evince:

- il riconoscimento da parte del diritto comunitario del principio di autonomia istituzionale a favore degli Stati membri esulando espressamente dal predetto ordinamento comunitario la disciplina e l'organizzazione dell'esercizio dei poteri, delle funzioni e dei servizi pubblici, costituenti prerogative tipiche degli Stati di diritto quale espressione della autodeterminazione degli stessi;
- per conseguenza, esula dalla disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici e più in generale di tutela della concorrenza, anche l'esercizio di funzioni e di servizi pubblici nella forma della cooperazione pubblico-pubblico attuata attraverso accordi tra diverse pubbliche amministrazioni, come meglio definito nelle citate direttive comunitarie;
- a maggior ragione esulta dalla predetta disciplina comunitaria l'affidamento della gestione o la delega di un potere o di una funzione pubblica previsto tra pubbliche amministrazioni ed imposto al delegato per legge, senza necessità del ricorso ad un accordo tra le parti e senza la possibilità per quest'ultimo di incidere sulla remunerazione del servizio;
- il principio di autonomia istituzionale risulta recepita nell'ambito dell'ordinamento italiano sia in generale che nello specifico in materia di contratti pubblici in attuazione delle predette direttive europee;
- con le disposizioni del citato D.L. n.193/2016, nell'esercizio del potere di organizzazione interna riservato ai singoli Stati membri dell'Unione Europea, il legislatore italiano ha completato il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche, riservando la stessa ad un ente pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale con definitivo superamento del modello di gestione privatistico che aveva caratterizzato il sistema antecedentemente al citato DL n.203/2005;
- la competenza del citato Ente economico strumentale è circoscritta all'esercizio della funzione pubblica di riscossione delle entrate dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche locali risultando allo stesso preclusa ogni possibilità di offerta di servizi ed attività nell'ambito del mercato;
- in particolare, al citato Ente, peraltro privo di personalità giuridica, è imposto per legge l'obbligo di esercitare le funzioni e le attività di riscossione delle entrate pubbliche dello Stato ed, a semplice richiesta unilaterale delle singole Amministrazioni Locali, delle relative entrate pubbliche locali, senza margine di esercizio di alcuna influenza sulla sua remunerazione;
- l'affidamento diretto da parte dei Comuni della funzione della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva e non su un accordo tra Amministrazioni pubbliche;
- dunque, tale affidamento diretto di funzione pubblica in ragione di legge rispetta il disposto dei citati 48° considerando della Direttiva 2014/23/UE e 34° considerando della Direttiva 2014/24/UE, a sua volta attuativi del citato art.4, paragrafo 2, del TUE, e per la conseguenza non è soggetto al rispetto delle richiamate direttive comunitarie in materia di appalti e concessioni pubbliche né tantomeno delle disposizioni attuative di diritto interno contenute nel D.Lgs.18/4/2016 n.50 ed, in generale, alle disposizioni normative in materia di tutela della concorrenza.

CONSIDERATO ancora:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore dei Comuni in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate comunali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficientamento, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs. 23/06/2011 n.218.

DATO ATTO che tutte le entrate del Comune, *da quelle tributarie* come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, *alle entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali *nonchè alle entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc., se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini.

DATO ATTO che per quanto riguarda il tributo TARI, per cui vige il sistema di riscossione spontanea prima e coattiva dopo, verrà stipulata una convenzione con la nuova Agenzia ;

DATO ATTO, ancora, che lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione delle proprie entrate, oltre quelle ad oggi gestite direttamente.

DATO ATTO, quindi, che lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate nei termini che seguono.

DATO ATTO, ancora,

- di dover procedere all'affidamento ed alla delega integrale di funzione a soggetto esterno della gestione della riscossione spontanea e coattiva di tutte le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, nessuna esclusa, nell'ambito ed in occasione del necessario esercizio del proprio potere di organizzazione e di riorganizzazione delle attività di competenza dell'Ente in ragione della grave mancanza di personale a propria disposizione che si è venuta a creare nel tempo a causa anche delle limitazioni del turn over imposte negli anni dalla normativa in materia di revisione della spesa pubblica;

- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;

RITENUTO:

- che la soluzione di affidare direttamente la gestione e le funzioni inerenti la riscossione delle proprie entrate all'Agenzia delle Entrate e Riscossione costituisce quella immediatamente praticabile per il contemperato perseguimento dei principi sopra esposti;
- viceversa, non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art.30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;
- d'altra parte, le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere senza offrire maggiori garanzie nel perseguimento di maggiori livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio.

DATO ATTO che la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati ad Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate – riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017.

RILEVATO inoltre che tale nuovo Ente potrà svolgere le funzioni in modo anche più efficace di Equitalia avendo la possibilità di accedere direttamente alle banche dati della stessa Agenzia delle Entrate ed anche di acquisire le informazioni di altri enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale , al fine di utilizzarle per la riscossione;

PRESO ATTO inoltre che il nuovo Ente deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi della Legge 212/2000 recante lo statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

VALUTATO pertanto che il nuovo soggetto della riscossione sia in possesso di tutti i requisiti per eseguire proficuamente l'attività in parola sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

-VISTA la comunicazione dell'Equitalia Servizi di riscossione S.P.A prot.n.2017-EQUISDR 3713542 del 24 maggio 2017 PEC n.8968 del 29/05/2017 pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 29/05/2017 prot.n.3775 ad oggetto" Comunicazione soppressione Equitalia –

Istituzione Agenzia dell'Entrate –Riscossione-Decreto Legge n.193/2016 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO l'art.52del Decreto Legislativo 446/1997;

VISTO il proprio Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 marzo 2007 e in particolare il comma 5 dell'art. 7 in materia di contenzioso tributario- riscossione coattiva e ritenuto di modificarlo opportunamente per renderlo conforme al nuovo impianto normativo;

RICHIAMATO l'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000 e attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia, anche in ragione della natura regolamentare della presente proposta;

ACQUISITO sulla presente proposta il parere dell'organo di revisione economico finanziario Dr. Camporeale Luigi ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b. 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato dall'art.3 comma 1, lettera m)del decreto 10 ottobre 2012, n.174 (convertito inleggen.213/2012) prot.n n.5208 del 24 /07/2017;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs 118/2011.

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTA la legge di stabilità 2017 n.232 dell'11 dicembre 2016;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 5 votanti 5 voti favorevoli n.4 voti astenuti n.1 (Nardoiani Orazio) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di delegare le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione *spontanea/coattiva* delle entrate dello scrivente Ente sia tributarie che patrimoniali (come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, *le entrate patrimoniali di diritto pubblico* come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali le rette degli asili, del trasporto scolastico, della mensa, i servizi cimiteriali *nonchè le entrate patrimoniali di diritto privato* come gli affitti comunali ecc.),con decorrenza dal 01/07/2017, al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n.193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n.225.

2. Di dare atto che, in ogni caso, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate – riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, continuerà ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia.

3. Di dare atto che per quanto riguarda il tributo TARI, per cui vige il sistema di riscossione spontanea prima e coattiva dopo, verrà stipulata formale convenzione con la nuova Agenzia;

4. Di sostituire, a modifica, il comma 5 dell'art. 7 del Regolamento Generale delle Entrate con il seguente:

Articolo 7, comma 5.

a) La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza dell'ente avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, se affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

b. In particolare è affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni, in L. n. 225/2016 la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali;


5. Di trasmettere e di dare mandato ai competenti funzionari ed uffici affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente-

6. Dare atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcuna spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal 1° luglio 2017 da parte dei singoli uffici comunali preposti (Amministrativo-Manutentivo e Patrimonio – Tecnico-Lavori pubblici –Polizia municipale – Tributi).

7. Di pubblicare la presente deliberazione all'albo pretorio on line del Comune ai sensi dell'art.124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni e contestualmente sul sito web istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n.33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In merito alla soprascritta proposta di deliberazione , giusto il disposto dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni il Responsabile del Servizio Finanziario e tributi richiesto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e firma per conferma

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. D'Aguzzano Elena




IL CONSIGLIO COMUNALE


Presenti 5 voti favorevoli 4 astenuto 1 (Nardoiani Orazio) espressi per alzata di mano dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ANTONIO PITTIGLIO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VINCENZO FREDA



PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione è stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Villa Santa Lucia _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VINCENZO FREDA



ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)


Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

- | | | |
|------|---------------------------|-------------------------|
| I | Affari e Servizi Generali | |
| II° | Finanze e Tributi | - Rag. D'AGUANNO Elena |
| III° | Urbanistico - LL.PP. | - Geom. CAPRARO Orazio |
| IV° | Manutenzione e Patrimonio | - Geom. D'AGUANNO Rocco |

Note:

Villa Santa Lucia _____ 2 AUG 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VINCENZO FREDA



ORIGINALE

COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Santa Lucia _____

Il Segretario comunale
Dr. VINCENZO FREDA

Luigi Camporeale

Dottore Commercialista
Revisore dei Conti
Consulenza Societaria
e Tributaria

C.F. CMPLGU80H24A669Z
P.Iva 11787371001

Verbale 3/2017 del 21.07.2017

COMUNE DI VILLA S. LUCIA	
24 LUG. 2017	
PROF. N.	5208
CAT.	4 CL

ALLEGATO DALLA BRIVA DI C.C. N°
27 del 21/7/2017

AL COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
Viale Dante Alighieri 2
03030, Villa di Santa Lucia (FR)

Oggetto: riscossione :delega delle funzioni e delle attività della riscossione coattiva all' "Agenzia delle Entrate - Riscossione"

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dottor Luigi Camporeale, Revisore unico dei conti del Comune di Villa Santa Lucia, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'art. 16, comma 25 del D.L. n.138/2011, nominato Revisore dei Conti del Comune di Villa Santa Lucia (FR) in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24/06/2016, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'affidamento dell'attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione

PREMESSO


- che l'ente intende delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza 01.07.2017 al nuovo soggetto pubblico "Agenzia delle Entrate – Riscossione";
- preso atto che tale delega non comporta alcun rilascio di parere contabile da parte del Revisore Unico;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;
- che la stessa dovrà poi essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale.

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. B) punto 7 del D.lgs 267/2000 all'affidamento delle funzioni e delle attività di riscossione al nuovo Ente di riscossione nazionale: "Agenzia delle Entrate – Riscossione".

Roma, 21.07.2017

Il Revisore dei Conti
Dr. Luigi Camporeale




Luigi Camporeale

Dottore Commercialista
Revisore dei Conti
Consulenza Societaria
e Tributaria

C.F. CMPLGU80H24A669Z
P.Iva 11787371001

Verbale 3/2017 del 21.07.2017



AL COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
Viale Dante Alighieri 2
03030, Villa di Santa Lucia (FR)

Oggetto: riscossione :delega delle funzioni e delle attività della riscossione coattiva all' "Agenzia delle Entrate - Riscossione"

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Il sottoscritto Dottor Luigi Camporeale, Revisore unico dei conti del Comune di Villa Santa Lucia, iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli enti locali istituito ai sensi dell'art. 16, comma 25 del D.L. n.138/2011, nominato Revisore dei Conti del Comune di Villa Santa Lucia (FR) in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24/06/2016, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito all'affidamento dell'attività di riscossione all'Agenzia delle Entrate Riscossione

PREMESSO

- che l'ente intende delegare le funzioni ed affidare le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza 01.07.2017 al nuovo soggetto pubblico "Agenzia delle Entrate - Riscossione";
- preso atto che tale delega non comporta alcun rilascio di parere contabile da parte del Revisore Unico;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;
- che la stessa dovrà poi essere ratificata, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale.

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. B) punto 7 del D.lgs 267/2000 all'affidamento delle funzioni e delle attività di riscossione al nuovo Ente di riscossione nazionale: "Agenzia delle Entrate - Riscossione".

Roma, 21.07.2017

Il Revisore dei Conti
Dr. Luigi Camporeale